

*Questa newsletter informa su tutte le nuove leggi e regolamenti regionali approvati dal Consiglio regionale prima ancora che diventino tali, ovvero prima della loro pubblicazione ed entrata in vigore, nonché sui provvedimenti amministrativi di particolare importanza, allo scopo di comunicare tempestivamente contenuti ed effetti degli stessi sull'ordinamento regionale. Il testo delle deliberazioni e le newsletter sono consultabili nel sito internet del Consiglio regionale ([www.consiglioveneto.it](http://www.consiglioveneto.it)), rispettivamente nell'archivio "Attività Istituzionali – Lavori del Consiglio" e nell'archivio "Leggi regionali- Leggi regionali a testo vigente".*

## **Numero 12 – 2020**

### **RATIFICA DELL'INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA INTERREGIONALE SUL FIUME PO E IDROVIE COLLEGATE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1997, N. 23.**

Il **23 giugno 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha ratificato (DLCR n. 26/2020) l'Intesa interregionale -già concordata in conformità a quanto previsto dagli articoli 8 e 98 del D.P.R. n. 616/1977 tra le Regioni Emilia- Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte- per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e Idrovie collegate. Al riguardo si evidenzia che le funzioni amministrative di cui all'Intesa sono state fino ad ora esercitate in base ad una precedente Intesa Interregionale ratificata dalle quattro Regioni -per il Veneto dalla legge regionale n. 23/1997- con altrettanti provvedimenti che sono, pertanto, abrogati dalle leggi di ratifica di questa nuova Intesa. Sostanzialmente con questa nuova Intesa vengono transitoriamente (*“sino a quando il tracciato della via di navigazione posto in territorio piemontese non sarà reso conforme ai requisiti previsti per le infrastrutture di trasporto indicati dal Regolamento UE n.1315/013”*) modificate le aliquote con cui sono ripartiti gli oneri sostenuti dalle singole Regioni (33,03% per le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia- Romagna 0,1% per la Regione Piemonte) in relazione all'esercizio delle funzioni e attività amministrative individuate. L'articolo 2 della legge prevede espressamente che l'Intesa acquisti efficacia alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica e, quindi, dalla legge del Veneto, in quanto è già intervenuta la ratifica da parte delle altre Regioni con le seguenti leggi: legge regionale 29 novembre 2019, n. 25 per la Regione Emilia-Romagna; articolo 24 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23 per la Regione Lombardia; legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 per la Regione Piemonte. Nella legge è, altresì, previsto che l'Assessore competente in materia di infrastrutture e trasporti, componente del Comitato interregionale per la navigazione interna in rappresentanza della Regione del Veneto, riferisca alla Consiglio regionale in ordine alle attività svolte dal Comitato che abbiano un rilevante impatto sul sistema idroviario del Veneto e con cadenza biennale, più in generale, sulle risorse economiche impiegate per la realizzazione degli interventi effettuati, sulle iniziative realizzate al fine di garantire la navigazione sul sistema idroviario, sugli interventi di realizzazione di nuove opere idroviarie e di manutenzione delle vie navigabili e sullo stato di attuazione complessivo del sistema idroviario del Veneto.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito

istituzionale del Consiglio regionale del Veneto ([www.consiglioveneto.it](http://www.consiglioveneto.it)) nell'archivio "Leggi Regionali-Statuto".

## **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2019, N. 21 "INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA UNESCO DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE".**

Il **23 giugno 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 27/2020) una modifica alla legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 "Iniziative a sostegno della candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", legge con cui, in particolare, veniva affidato alla Giunta regionale il compito di predisporre un Disciplinare tecnico allo scopo di uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale ed i regolamenti edilizi ai valori riconosciuti dall'UNESCO di valorizzazione del paesaggio.

Poiché detto disciplinare tecnico è stato adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1507 del 15 ottobre 2019, la modifica ha lo scopo di introdurre una disposizione di salvaguardia rispetto ai suoi contenuti al fine di evitare che, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del disciplinare e l'adeguamento allo stesso da parte degli strumenti urbanistici comunali, possano essere realizzati interventi di trasformazione in contrasto con le prescrizioni e con i criteri operativi di tutela e conservazione degli elementi significativi e rilevanti del sito UNESCO contenuti nel disciplinare.

La legge regionale entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto ([www.consiglioveneto.it](http://www.consiglioveneto.it)) nell'archivio "Leggi Regionali-Statuto".

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI IDRAULICHE E DI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO.**

Il **23 giugno 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 28/2020) una legge per l'attuazione di alcune disposizioni recate dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e più in generale in materia di concessioni idrauliche. In particolare, con questa legge si prevede, a decorrere dall'anno 2021, l'obbligo per i titolari e gli operatori che esercitano e conducono grandi derivazioni idroelettriche di fornire energia elettrica annualmente e gratuitamente alla Regione (220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione) ovvero, in alternativa, di monetizzare anche integralmente l'energia da fornire; i proventi sia in termini di energia che di somme di denaro vengono destinati per almeno il 50 % a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni, sulla base dei criteri e secondo le specifiche modalità individuate dalla Giunta regionale (artt. 1, 2 e 3). Viene, altresì, disposto che, per la prosecuzione dell'esercizio delle grandi e piccole derivazioni a scopo idroelettrico, che hanno un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024 o che siano già scadute all'entrata in vigore della legge, il concessionario sia tenuto a realizzare le mitigazioni ambientali previste e a mantenere la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti. E', inoltre, stabilito che il concessionario scaduto debba corrispondere, per ogni annualità e fino all'assegnazione della nuova concessione, un canone aggiuntivo rispetto al canone demaniale, pari a 20 euro per ogni KW di potenza nominale media di concessione, nonché, per le derivazioni di acqua superficiale concesse a qualunque titolo, l'aumento del 10 % del canone minimo in sostituzione del canone per l'occupazione del demanio idrico.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto ([www.consiglioveneto.it](http://www.consiglioveneto.it)) nell'archivio "Leggi Regionali-Statuto".

**Servizio affari giuridici e legislativi**

**Consiglio Regionale del Veneto**

Palazzo Ferro-Fini S. Marco 2133 Venezia

[VenetoLeggiregionaliNews@consiglioveneto.it](mailto:VenetoLeggiregionaliNews@consiglioveneto.it)

Suppl. a "ARV-Agenzia Regione Veneto" Reg. Trib. di Venezia n.691/1981